



pugliasviluppo

## AVVISO PUBBLICO

**Procedura aperta telematica ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di Arranger in relazione alla strutturazione di operazioni di un portafoglio di Minibond.**

**CUP B34G25000030009 CIG B863E5F873**

## **Premessa**

Puglia Sviluppo S.p.A., società soggetta alla attività di direzione e controllo dell'Unico Azionista Regione Puglia,

### **Visti:**

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10;
- il Regolamento (CE) n. 2831/2003, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/12/2003 serie L;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
- la Decisione della Commissione Europea n. 8461 del 17/11/2022 con cui è stato approvato il Programma Regionale FESR- FSE+ 2021-2027;
- la DGR n. 1812 del 07/12/2022 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di esecuzione e ha approvato il Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027;
- la DGR n. 1242 dell'11/08/2025 con cui è stato costituito il Fondo Minibond Puglia ed è stata individuata Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto Gestore;
- la DGR n. 811 del 17/06/2024 con cui si è preso atto della "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2021-2027;
- l'Accordo di Finanziamento, redatto ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1060/2021, stipulato in data 15/09/2025 tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., approvato con la DGR n. 1242 dell'11/08/2025.

### **Considerato che:**

- in data 23/09/2024 è stata pubblicata sul sito PR FESR-FSE+ 2021-2027 la VEXA per la costituzione del Fondo Minibond Puglia 2021-2027 e in data 28/04/2025 è stato pubblicato sul sito PR FESR-FSE+ 2021-2027 il relativo aggiornamento;
- le operazioni di cui al presente Avviso possono essere complementari con altri strumenti agevolativi.

### **Visti, altresì,**

- gli artt. 58, 59, 60, 61 e 62 del Regolamento UE n. 1060/2021 che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari;
- Legge 30 aprile 1999, n. 130 relativa alle operazioni di cartolarizzazione, e successive modifiche fino alla data di pubblicazione del presente Avviso.
- La normativa di riferimento europea in materia di operazioni di cartolarizzazione tradizionale e sintetica vigente alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Tutto ciò visto e considerato, Puglia Sviluppo intende selezionare, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 un operatore finanziario per lo svolgimento del servizio di Arranger in relazione alla strutturazione di operazioni di un portafoglio di Minibond.

## **SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
  - a. Fondo: indica lo strumento finanziario denominato "Fondo Minibond Puglia 2021-2027", istituito con DGR n. 1242 dell'11/08/2025;
  - b. Regione: indica la Regione Puglia;
  - c. Autorità di Gestione (AdG): indica l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE+ Puglia 2021-2027;
  - d. Arranger: è l'operatore finanziario individuato a seguito delle procedure di evidenza pubblica di cui al presente Avviso che gestisce tutte le fasi della strutturazione dell'operazione di Portafoglio (Basket Bond), tra le altre: l'individuazione degli Investitori, la predisposizione della struttura dell'operazione, la predisposizione della relativa contrattualistica, la costruzione del Portafoglio e del collocamento di Note, ove previsto;
  - e. Portafoglio di Minibond: indica l'insieme di Minibond sottoscritti, o acquistati, anche in quota parte dagli Investitori;
  - f. Garanzia di Portafoglio: indica la garanzia limitata di portafoglio, da rilasciarsi nell'ambito di operazioni di portafoglio, di cartolarizzazioni sintetiche, cartolarizzazioni tradizionali, con e senza segmentazione del rischio, che fornisce una copertura del rischio delle prime perdite del Portafoglio di Minibond fino alla Percentuale Massima di Garanzia;
  - g. Percentuale Massima di Garanzia (anche, eventualmente, da intendersi spessore della tranche junior): esposizione massima della Garanzia di Portafoglio espressa in percentuale, pari al 25% degli investimenti complessivi effettuati nel Portafoglio di Minibond garantito per come costituito nella fase di ramp-up e definitivamente costituito al closing della fase di ramp-up;
  - h. Tasso di Garanzia: rappresenta la percentuale, nella misura massima del 100%, di copertura delle perdite sul singolo Minibond a valere sul Fondo Minibond e che:
    - i. per le PMI, nella misura del 100% costituisce aiuto sulla base della disciplina dei "premi esenti" (Comunicazione della Commissione n. 155/2008), trattandosi di garanzie prestate su titoli di debito;
    - ii. per le MIDCAP è concesso a titolo oneroso.
  - i. Cash Collateral: rappresenta l'ammontare monetario, fissato in funzione della Garanzia di Portafoglio e nella misura della Percentuale Massima di copertura e messo in pegno a favore degli Investitori;
  - j. Investitori: si indicano gli operatori finanziari che sottoscrivono, o acquistano, i Minibond o parte di questi anche in combinazione tra loro:

- i. Società Veicolo o SPV: è lo Special Purpose Vehicle secondo la Legge 130/1999, e modificata dal D.L. 50/2017, che in caso di cartolarizzazione tradizionale, sottoscrive o acquista i Minibond e che si finanzia emettendo le Note collegando imprese emittenti e Investitori Istituzionali e Professionali (come in seguito definiti);
  - ii. Investitori Istituzionali e Professionali o, per semplicità, Investitori: Banche, Società di gestione del risparmio (SGR) e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) autorizzati dalla Banca d' Italia ad esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio, Intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
  - iii. Enti pubblici che investono a proprio rischio e con risorse proprie.
- k. Regolamento (UE) n. 2831/2023: indica il Regolamento (UE) n. 2831 del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15/12/2023 serie L;
- l. Regolamento (UE) n. 651/2014: indica il Regolamento (UE) n. 651 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26/06/2014 serie L;
- m. Investimento in "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- n. Investimento in "attivi immateriali": attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo;
- o. Emittenti: indica le PMI e le MIDCAP, con sede legale o operativa nella regione, che emettono i Minibond a valere sul presente Avviso. In particolare, per PMI si intendono, le piccole e le medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, con esclusione delle microimprese. Per MIDCAP si intendono le "piccole imprese a media capitalizzazione" (cd. Small Midcap), ossia le imprese diverse da una PMI, il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, e il cui fatturato annuo non superi i 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non superi gli 86 milioni di euro, come definite dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (Comunicazione della Commissione 2021/C 508/01);
- p. Impresa innovativa: indica le imprese che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:
  - i. hanno sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentino almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno, ovvero possano dimostrare attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile, svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi, o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
  - ii. possono dimostrare di rientrare in una delle previsioni di cui alle lettere c) e d) del punto 80 dell'art. 2 del Regolamento UE 651/2014 e ss.mm.ii.;

- q. **Impresa unica:** in conformità al Regolamento UE n. 2831/2023, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla lettera o, di cui ai romanini da i) a iv), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- r. **Imprese in Difficoltà:** indica le imprese (Piccole e medie) che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si trovano in una delle seguenti condizioni:
- i. nel caso di una società a responsabilità limitata<sup>1</sup>, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un risultato negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; oppure
  - ii. nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società<sup>2</sup>, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, oppure
  - iii. nel caso in cui l'impresa sia soggetta a procedure concorsuali di insolvenza ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
  - iv. nel caso in cui, ricevuta un'agevolazione nella forma del finanziamento o della garanzia, l'impresa non abbia ancora rimborsato il prestito o non sia stato espletato l'effetto della garanzia, ovvero nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato di una ristrutturazione del credito e sia ancora soggetta a piano di ristrutturazione.
- s. **Metodo per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie da utilizzare nelle operazioni con PMI:** metodo disciplinato dalla Comunicazione della Commissione n. 155/02 del 20/06/2008 "sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie";
- t. **Modello di pricing della garanzia da utilizzare nelle operazioni con MIDCAP:** metodo elaborato per calcolare il costo della garanzia concessa a condizioni di mercato senza alcuna componente di aiuto («criterio dell'investitore in un'economia di mercato»);
- u. **Minibond:** sono prestiti obbligazionari, ovvero titoli di debito, emessi da aziende (escluse società finanziarie e bancarie) senior non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi da società italiane per importi inferiori a € 50 milioni, con le finalità di cui all'art. 9;

---

<sup>1</sup> Cfr. Allegato I della Direttiva 2013/34/UE

<sup>2</sup> Cfr. Allegato II della Direttiva 2013/34/UE

- v. Minibond in Default: indica un Minibond per il quale sussistono i presupposti per la qualificazione della relativa “esposizione deteriorata” ai sensi della Circolare di Banca D'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (“Matrice dei Conti”);
- w. Minibond in Ritardo indica un Minibond rispetto al quale sussista un ritardo nel pagamento di capitale e/o interessi per più di 7 giorni lavorativi.
- x. Perdita: in relazione a un Minibond in Default, la perdita sarà determinata dagli Investitori conformemente alle loro procedure di gestione interna secondo quanto previsto nei contratti di pegno e terrà conto degli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso, e degli interessi standard (esclusi le commissioni per ritardato pagamento).
- y. Note: sono i titoli Asset-Backed-Securities emessi dalla Società Veicolo.

## Articolo 2

### (Valore delle premesse, finalità dell'Avviso e risorse disponibili)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso. In caso di divergenza, le previsioni dell'Avviso prevarranno sulle premesse ed allegati. Gli eventuali atti o documenti richiamati nel presente Avviso, anche se non allegati, se e in quanto pubblici, si intendono conosciuti dai partecipanti e formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Il presente Avviso è finalizzato a selezionare l'Arranger idoneo a dare attuazione agli interventi della Regione, realizzati tramite Puglia Sviluppo S.p.A., destinati a sostenere i piani di sviluppo delle PMI e delle MIDCAP che hanno le potenzialità per emettere Minibond supportate da garanzie pubbliche, favorendo la disintermediazione del credito bancario attraverso l'utilizzo di un canale alternativo che si traduce nel ricorso al mercato di capitali.
3. Lo strumento è attuato attraverso la logica di portafoglio (c.d. Basket Bond) ed ha la finalità di rendere disponibili risorse finanziarie alle PMI e MIDCAP pugliesi tramite l'emissione di Minibond.
4. L'intervento sarà attuato attraverso le seguenti modalità:
  - a. Il rilascio di una Garanzia di Portafoglio con la costituzione in pegno di un Cash Collateral che sarà depositato con modalità diverse a seconda della struttura dell'operazione che l'Arranger sceglierà di implementare (cartolarizzazione tradizionale e/o sintetica).  
Il Cash Collateral potrà essere depositato su un conto corrente aperto in nome della Società Veicolo, in caso di cartolarizzazione tradizionale, oppure su conti correnti aperti presso uno o più Investitori indicati dall'Arranger e intestati a Puglia Sviluppo S.p.A in caso di cartolarizzazione sintetica.
  - b. Sovvenzioni dirette, nella forma dei costi esplorativi, in favore delle PMI per la copertura parziale (fino alla concorrenza del 50%) delle spese relative alla strutturazione e organizzazione dell'operazione di cartolarizzazione dei Minibond, come previsto dal successivo art. 7.
5. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, lettera a) saranno trasferite alla Società Veicolo o presso uno o più Investitori indicati dall'Arranger e selezionati, secondo i tempi e le modalità previsti negli specifici Accordi Convenzionali.
6. Il vantaggio finanziario del contributo pubblico al Fondo viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di riduzione del tasso di remunerazione del Minibond.
7. Per le finalità del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari ad Euro 80.000.000,00 (ottantamiloni/00).

## **Articolo 3**

### **(Operatività dell'Arranger)**

1. L'Arranger si candida all'aggiudicazione delle risorse disponibili per la costituzione della garanzia di portafoglio a valere sul presente Avviso e individua gli Investitori con cui strutturare le operazioni di Portafoglio.
2. L'Arranger tenendo conto delle esigenze e caratteristiche di ciascun Emittente (settore, profittabilità, piano di investimenti, ecc.) e della propensione al rischio, unitamente con gli Investitori individuati ai sensi del precedente comma 1, definisce e identifica le caratteristiche dei Minibond (ammontare, durata, covenants, ammortamenti, calcolo della cedola, eventuali garanzie mutualistiche, ecc.).
3. L'Arranger supporta gli Emittenti durante il processo di strutturazione operando in buona fede e con la diligenza professionale tipica per l'attività di strutturazione di operazioni di cartolarizzazioni di Minibond.
4. L'Arranger è economicamente e giuridicamente indipendente dall'Autorità di Gestione.
5. L'Arranger supporta gli Emittenti, individuati a seguito della call di cui al successivo art. 10, nel processo di valutazione di credito, compreso il processo di ottenimento del rating.
6. L'Arranger supporta Puglia Sviluppo S.p.A. nella fase di monitoraggio della fase di ramp up del portafoglio con opportuni report periodici.

## **SEZIONE II – OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO**

## **Articolo 4**

### **(Operatività delle operazioni di portafoglio)**

1. L'Arranger e/o gli Investitori individuati ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, sottoscrivono i Minibond secondo l'approccio di portafoglio.
2. L'Arranger, ove previsto dalla struttura, si accerta che sia costituita la Società Veicolo che sottoscrive o acquista i Minibond, finanziandosi attraverso le relative emissioni di Note.
3. L'Arranger individua e gestisce i rapporti (o supporta gli Emittenti nella gestione dei rapporti) con i vari agenti e le controparti coinvolte nel processo di emissione dei Minibond, e dell'eventuale cartolarizzazione tradizionale (Rating Agency, Payment Agent, Calculation Agent, Servicer, Monte titoli, Borsa Italiana - solo in caso di quotazione dei Minibond - Legali dell'Arranger, Legali degli Investitori Istituzionali e Professionali, ecc.).
4. Ciascuna impresa (PMI o MIDCAP) supportata dall'Arranger, che risulti meritevole da un punto di vista di credito, emette un Minibond.
5. I Minibond, sono sottoscritti o acquistati dagli Investitori e ciascun Investitore costituisce un portafoglio. Nell'ipotesi in cui la struttura dell'operazione preveda l'intervento di una Società Veicolo, (la SPV dovrà essere costituita ai sensi della Legge 130/1999 e ss.mm.ii.), i Minibond verranno sottoscritti o acquistati da questa e utilizzati come attivi a garanzia delle Note collocate presso l'Arranger stesso e/o agli altri Investitori. Le fasi di emissione dei Minibond da parte delle imprese e delle Note da parte della Società Veicolo si concludono in date prossime o coincidenti.

## Articolo 5

### (Garanzia di portafoglio)

1. Puglia Sviluppo interviene con una Garanzia di Portafoglio che fornisce una copertura del rischio delle prime perdite del Portafoglio di Minibond.
2. La percentuale massima di garanzia alla data di emissione non supera il 25% dell'esposizione al rischio a livello di portafoglio.
3. Il Cash Collateral relativo alla Garanzia di Portafoglio sarà depositato, in proporzione alle porzioni di portafoglio costituite, come previsto nell'Accordo Convenzionale di cui al successivo articolo 17 su un conto corrente remunerato a un tasso di mercato per la clientela primaria (in nessun caso la remunerazione potrà essere negativa); tale remunerazione sarà rendicontata separatamente e riconosciuta a Puglia Sviluppo sul conto corrente di tesoreria dello strumento finanziario.
4. Il tasso di garanzia è pari al 100%.
5. Per le PMI, il tasso di garanzia a copertura delle prime perdite costituisce aiuto ed è concesso sulla base della disciplina dei "premi esenti" (Comunicazione della Commissione n. 155/2008).
6. Per le MIDCAP, la garanzia è prestata a condizioni di mercato, secondo quanto previsto al successivo articolo 14.

## Articolo 6

### (Costruzione del portafoglio, attivazione dell'intervento di Puglia Sviluppo)

1. La fase di costruzione del Portafoglio deve concludersi entro il termine di cui al successivo articolo 12. Si specifica che entro tale data devono essere portate a termine le seguenti fasi:
  - a. Fase 1: devono essere stati emessi, da parte di PMI e MIDCAP, Minibond che confluiscono nel Portafoglio;
  - b. Fase 2: i Minibond, complessivamente considerati, devono essere stati sottoscritti o acquistati dagli Investitori. Nell'ipotesi in cui la struttura dell'operazione preveda l'intervento di una Società Veicolo (SPV) i minibond saranno sottoscritti o acquistati da questa e utilizzati come attivi a garanzia delle Note emesse dalla SPV e collocate presso l'Arranger stesso e/o gli altri Investitori.
2. Il soggetto aggiudicatario, con cadenza almeno semestrale e contenuti da definire nell'Accordo Convenzionale di cui all'articolo 17, fornirà a Puglia Sviluppo S.p.A. evidenza dello stato di avanzamento della fase di *ramp up* mediante un report.
3. Il soggetto aggiudicatario, entro 30 giorni dalla costruzione del portafoglio di Minibond ovvero porzioni di questo, comunica a Puglia Sviluppo:
  - a. la chiusura della fase di costruzione del portafoglio di Minibond;
  - b. l'ammontare complessivo del portafoglio di Minibond e l'elenco delle PMI e delle MIDCAP emittenti;
  - c. le condizioni economiche applicate ai singoli Minibond in relazione al rating assegnato a ciascuna PMI e MIDCAP emittente, con evidenza del trasferimento del vantaggio derivante dall'impiego delle risorse pubbliche in favore delle PMI e MIDCAP emittenti;

- d. tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'intensità di aiuto concessa a ciascuna PMI emittente, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice;
  - e. eventuali, ulteriori dati e informazioni richieste dall'Accordo Convenzionale di cui all'articolo 17.
4. Puglia Sviluppo procede alla progressiva costituzione in pegno del Cash Collateral in favore degli Investitori. Qualora il soggetto aggiudicatario, entro il termine di cui all'articolo 12, non raggiunga l'ammontare complessivo previsto dall'Accordo Convenzionale come da somma di eventuali slot, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei Minibond effettivamente emessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi del Cash Collateral.
5. Qualora la progressiva costituzione del portafoglio non raggiunga gli obiettivi intermedi che saranno condivisi e indicati nell'Accordo Convenzionale, Puglia Sviluppo avrà la facoltà di comunicare la conclusione della fase di costruzione del portafoglio che si intenderà comunque conclusa per un importo pari all'ammontare complessivo dei Minibond effettivamente emessi fino alla data di comunicazione di conclusione del ramp up. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi del Cash Collateral e sarà disposta la restituzione delle somme non impegnate. Puglia Sviluppo avrà la facoltà, in tal caso, di assegnare le risorse non impegnate attingendo alla graduatoria redatta ai sensi del successivo articolo 17.
6. Successivamente alla costituzione del portafoglio, Puglia Sviluppo e l'Arranger definiranno procedure di verifica (cd. *Agreed upon procedures* su campioni di esposizioni del Fondo) nel rispetto della normativa sulla privacy.

### SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 7

##### (Sovvenzioni dirette)

1. Puglia Sviluppo eroga sovvenzioni dirette esclusivamente alle PMI emittenti per la copertura parziale, fino alla concorrenza del 50%, delle spese relative alla strutturazione e organizzazione dell'emissione dei Minibond.
2. Le sovvenzioni sono finalizzate alla copertura parziale delle seguenti spese sostenute per la verifica iniziale e le procedure formali e di due diligence svolte dagli Investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili all'operazione:
  - a) commissioni di strutturazione da corrispondere all'Arranger per costi finalizzati all'attività di strutturazione e della contrattualistica (spese una tantum per gli studi legali relativamente alla redazione e revisione della contrattualistica e altri costi una tantum dovuti agli agenti);
  - b) eventuali costi per l'ottenimento del rating da parte di società ECAI (External Credit Assessment Institutions) riconosciute da parte dell'ESMA (European Securities and Markets Authority);
  - c) eventuali costi per l'ottenimento di uno scoring ESG funzionale alla declinazione del Bond ESG linked;
  - d) eventuali costi per la certificazione dell'ultimo bilancio;
  - e) spese una tantum che non rientrano nei costi a carico dell'Arranger e che rimarranno a carico degli Emittenti nel pricing definito per ogni singola operazione:
    - Costi Legali per la Capacity e Validity Opinion relativa agli Emittenti fino alla concorrenza di € 5.000,00;

- Notaio per delibera emissione dei Minibond fino alla concorrenza di € 4.000,00;

## Articolo 8

### (Caratteristiche del portafoglio di Minibond)

1. Il portafoglio di Minibond dovrà essere costituito da un insieme di prestiti obbligazionari aventi le seguenti caratteristiche:
  - a. essere concessi per le finalità previste all'articolo 9, in favore degli Emittenti di cui all' art. 10, valutati economicamente e finanziariamente sani per investimenti da realizzarsi nella regione Puglia;
  - b. essere di nuova emissione e avere una durata massima di 7 anni, eventualmente comprensiva di un preammortamento massimo di 12 mesi;
  - c. essere costituito da singoli Minibond di importo compreso tra € 2.000.000,00 (duemilioni/00) ed € 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
  - d. essere regolato al tasso di remunerazione contrattualmente stabilito attraverso il pagamento di cedole, a fronte della raccolta di capitale. Il costo complessivo dell'operazione viene stimato dall'Arranger sulla base delle condizioni di mercato esistenti in sede di candidatura al presente Avviso, in funzione del grado di rischio stimato delle imprese, dei costi di strutturazione dell'operazione. Potranno essere previsti meccanismi di premialità/penalità collegati alla sostenibilità dei programmi aziendali (c.d. Bond ESG linked).
2. Le società che supereranno la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 10, verranno supportate dall'Arranger nel processo di valutazione del rischio di credito anche da parte degli Investitori individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, incluso l'eventuale processo di ottenimento del Rating.
3. A ciascun Emittente è attribuito un Rating che indica la capacità di una impresa di svolgere la propria attività continuando ad adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie, tenendo presente diversi fattori finanziari e comportamentali. Il rating minimo previsto è "B+" secondo la scala di rating Standard&Poor's, o rating equivalenti di altre agenzie di rating come approvato dalla Commissione europea<sup>3</sup>. Il Rating è assegnato da un'agenzia di rating ECAI riconosciuta da parte di ESMA.

## Articolo 9

### (Finalità dei Minibond)

1. L'emissione dei Minibond deve essere destinata:
  - a. alla realizzazione di un Piano di sviluppo o espansione in Puglia che preveda investimenti, in attivi materiali ed attivi immateriali ovvero in R&S, innovazione, formazione, internazionalizzazione, transizione digitale ed energetica, ovvero anche in operazioni straordinarie quali acquisizione di quote di partecipazione, fusioni, incorporazioni, purché non meramente finanziarie;

---

3

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2055413/Final+Joint+Revised+Draft+ITS+Mapping+Solvency+II+%28JC+2017+67%29.pdf>

- b. al sostegno dell'attivo circolante, legato ad attività di sviluppo o espansione<sup>4</sup> ausiliarie e correlate alle attività di cui alla precedente lettera a), la cui natura accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano di sviluppo delle imprese e dall'importo dell'operazione.
2. Con riferimento agli investimenti in attivi materiali, di cui al comma 1, lettera a), l'acquisto di terreni è ammissibile limitatamente alla percentuale del 10% o del 15% dell'importo dell'operazione, secondo quanto previsto e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 64, comma 1 lettera b), del Regolamento (UE) 1060/2021.

## Articolo 10

### (Candidati emittenti – attività di valutazione dei requisiti)

1. Puglia Sviluppo, pubblica una call per ricevere manifestazioni di interesse da parte delle PMI e delle MID CAP che intendano aderire all'iniziativa.
2. Puglia Sviluppo seleziona le società che rispondono alla call in base ai requisiti indicati al comma 3 e alle esclusioni di cui all'art 11. Le società che supereranno la valutazione dei requisiti passeranno alla fase successiva di eventuale ottenimento del rating e di valutazione da parte dell'Arranger e degli Investitori.
3. Le società candidate emittenti sono:
  - a. PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003, al momento della pubblicazione della call, con l'esclusione delle micro imprese, aventi, prima della data di emissione, sede legale o operativa nella regione Puglia.  
ovvero  
MIDCAP, piccole imprese a media capitalizzazione, così come definite dalla Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2021/C 508/01) aventi, prima della data di emissione, sede legale o operativa nella regione Puglia.

Le società candidate emittenti sono in possesso di tutti i seguenti ulteriori requisiti:

- b. Imprese non quotate in borsa e che non siano Imprese in difficoltà.
  - c. Fatturato minimo (ultimo bilancio approvato): € 5.000.000,00.
  - d. EBITDA (ultimo bilancio approvato) in percentuale sul fatturato è  $\geq 4\%$ .
  - e. Posizione Finanziaria Netta (NFP) / EBITDA  $< 5$ .
  - f. Posizione Finanziaria Netta (NFP) / Equity  $< 3,5$ .
4. In alternativa al possesso dei requisiti previsti dal precedente comma, lettere d), e), f), l'impresa può presentare domanda di candidatura se in possesso di un rating "B+" o superiore (secondo la scala di rating Standard&Poor's, o rating equivalenti di altre agenzie di rating riconosciute dall'eurosistema). Il rating, in corso di validità, deve essere stato rilasciato da un'agenzia di rating ECAI riconosciuta da parte di ESMA.
5. Nel caso in cui l'azienda candidata appartenga ad un gruppo di imprese e non raggiunga uno o più requisiti previsti dal terzo comma lettere c), d), e), f) può presentare il bilancio consolidato da cui risulti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti. La manifestazione di interesse può essere presentata

---

<sup>4</sup> Tra le attività di sviluppo ed espansione si annoverano: R&S, innovazione, servizi e internazionalizzazione.

dal suddetto soggetto giuridico anche in assenza di un bilancio consolidato già approvato e certificato, ove sia disponibile una situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa all'intero gruppo che consenta di valutare la sussistenza dei requisiti. In quest'ultimo caso, ai fini della valutazione di finanziabilità sarà necessario disporre di un bilancio consolidato certificato prima dell'emissione.

6. Possono presentare manifestazione di interesse le imprese innovative qualora siano partecipate per una percentuale superiore al 50% da un'impresa che possieda una influenza dominante avente i requisiti minimi di cui ai commi precedenti e che, comunque, abbiano i requisiti di PMI o MIDCAP.

## **Articolo 11**

### **(Esclusioni e limitazioni)**

1. Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere compresi Minibond emessi da PMI e MIDCAP:
  - a. che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  - b. che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
  - c. che risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing;
  - d. che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
  - e. qualificabili come Imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari;
  - f. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - g. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea;
  - h. attive nel settore carboniero;
  - i. attive nei settori del commercio al dettaglio;
  - j. attive nel settore della produzione/manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
  - k. attive nei settori dei giochi d'azzardo e scommesse e pornografia;
  - l. attive nella fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco (Rif. Regolamento UE n. 1058/2021 del 24 giugno 2021);
  - m. che non rispettano il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), come previsto dal Regolamento UE n. 241/2021;
  - n. che non sono in regola con la normativa antimafia vigente.
2. Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere inseriti Minibond per iniziative che prevedano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione, in attuazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023. Come previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, al punto 9) delle premesse, in linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

3. Sono ammesse le imprese attive nel settore del ciclo rifiuti limitatamente a quanto previsto nell'Allegato A1 "Settore del ciclo dei rifiuti – Attività ammissibili";
4. Sono ammesse le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli limitatamente a quanto previsto nell'Allegato A2 "Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Attività ammissibili".

## **Articolo 12**

### **(Modalità operative dell'operazione – Durata delle attività e importo del contratto)**

1. Sono disponibili risorse pubbliche, per l'importo complessivo di € 80.000.000,00 (ottantamiloni/00), da aggiudicare nella forma del Cash Collateral.
2. L'Arranger, con la diligenza professionale prevista per questo tipo di attività, deve strutturare l'operazione minimizzando i tempi di realizzazione che rimarranno comunque soggetti anche ed in particolare al numero di società emittenti candidate e alla loro disponibilità di informazioni e di personale al fine di perfezionare il processo di emissione e strutturazione. A tal fine, l'Arranger dovrà comunicare, entro 120 giorni dalla ricezione dell'esito della valutazione dei requisiti di cui al precedente articolo 10, all'impresa candidata e a Puglia Sviluppo il completamento della valutazione di finanziabilità dell'operazione; quest'ultimo termine potrà essere prorogato a fronte di adeguata motivazione.
3. Le attività di ramp up dei portafogli devono concludersi entro il 31/12/2030 o, comunque, alla data degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 6.
4. Il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato da Puglia Sviluppo, a suo insindacabile giudizio, ove ne ricorrano i presupposti.
5. L'importo del portafoglio di Minibond, da strutturare mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, è pari ad € 320.000.000,00. L'Arranger, entro i termini di cui al precedente comma 3, ha la facoltà di strutturare una o porzioni di portafoglio fino alla concorrenza complessiva di € 320.000.000,00, in ragione delle modalità operative adottate per garantire il buon esito dell'operazione.
6. Puglia Sviluppo si riserva di valutare con l'Arranger la possibilità di strutturare ulteriori portafogli di Minibond o emissioni di Note assegnando nuove risorse, in ragione della domanda di credito proveniente dalle aziende pugliesi, in coerenza con la VEXA e con gli eventuali aggiornamenti della medesima.
7. L'Arranger e gli Investitori collaborano con Puglia Sviluppo alla promozione dell'iniziativa presso le PMI e le MIDCAP pugliesi, secondo quanto previsto negli specifici accordi convenzionali.
8. Gli Investitori si impegnano a rendere disponibile un conto corrente, sul quale sarà depositato il Cash Collateral a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul già menzionato conto, di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. come previsto al precedente articolo 5, comma 3.

## **Articolo 13**

### **(Costi a carico degli emittenti)**

1. Si riportano le spese che non rientrano nei costi a carico dell'Arranger e che rimarranno a carico degli Emittenti nel pricing definito per ogni singola operazione:
  - 1.1 Spese una tantum:
    - a. Costi Legali per la Capacity e Validity Opinion relativa agli Emittenti
    - b. Notaio per delibera emissione dei Minibond
    - c. Costo una tantum per l'ottenimento del Rating
    - d. Costi una tantum per l'ottenimento di uno scoring ESG funzionale alla declinazione del Bond ESG linked (eventuale)
    - e. Agente per il calcolo dei Minibond
    - f. Banca Agente per il pagamento dei Minibond
    - g. Monte Titoli per censimento Emittenti e Minibond (eventuale)
    - h. Agente per la gestione della garanzia (costi di set-up)
    - i. Agente di monitoraggio (costi di set-up)
  - 1.2 Spese ricorrenti:
    - a. Agente per il calcolo dei Minibond
    - b. Banca Agente per il pagamento dei Minibond
    - c. Monte Titoli (canone annuo)
    - d. Agente per la gestione della garanzia
    - e. Agente di monitoraggio
2. Le imprese che avranno sostenuto le spese di cui al punto 1.1 lettere a, b, c, d, potranno beneficiare delle sovvenzioni previste dal precedente articolo 7.
3. Nel caso di una operazione che prevede il coinvolgimento di una SPV, le spese ricorrenti relative agli agenti di questa indicati al punto 1.2 di cui sopra saranno ricompresi nel costo della cedola del Minibond e calcolati dall'Arranger.

## **Articolo 14**

### **(Recupero crediti)**

1. In caso di Default del singolo Minibond, gli Investitori, secondo le loro ordinarie procedure, adottano azioni di recupero anche per il tramite di un agente preposto a tale attività.
2. Gli Investitori potranno decidere, con la diligenza professionale prevista per questo tipo di attività, senza preventiva autorizzazione di Puglia Sviluppo, secondo le procedure da essa adottate, di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default.
3. Nei casi previsti al comma che precede, gli Investitori saranno tenuti a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo ed a restituire pro quota in base alla tempistica e priorità previste dai documenti dell'operazione, la garanzia corrispondente agli importi effettivamente recuperati.
4. Gli importi eventualmente recuperati nell'attività di recupero intraprese dagli Investitori o dagli agenti preposti (al netto di eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono utilizzati, in base ai termini contrattualizzati nei documenti dell'operazione, per rimborsare i minibond, per reintegrare il Cash Collateral o sono restituiti al Fondo, ove si fosse provveduto ad una escussione preventiva della garanzia.
5. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, Puglia Sviluppo mantiene, comunque, il diritto di surrogarsi nelle azioni di recupero, anche in caso di inerzia da parte degli Investitori.

## **Articolo 15**

### **(Disciplina degli aiuti e determinazione dell'intensità di aiuto)**

1. Con riferimento alla garanzia di portafoglio, le misure del presente Avviso, in relazione ai destinatari finali nella forma di PMI, sono conformi alla disciplina di cui all'art. 21, comma 18, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. L'elemento di aiuto della garanzia di portafoglio, con esclusivo riferimento alle PMI e relativamente al tasso di garanzia del 100% di cui al precedente articolo 5, determinato in termini di ESL, in maniera conforme all'art. 4 del Regolamento UE n. 2831/2023 ("de minimis") è calcolato sulla base della disciplina dei "premi esenti" di cui alla Comunicazione della Commissione n. 155/2008 fino alla concorrenza dell'importo di € 300.000,00 previsto del regime "de minimis". In caso di superamento del suddetto limite, per la parte eccedente, la garanzia sarà concessa a titolo oneroso, con retrocessione del relativo costo al Fondo.
3. In relazione ai destinatari finali nella forma di MIDCAP, la garanzia di portafoglio è concessa a condizioni di mercato senza alcuna componente di aiuto, nel rispetto del "criterio dell'investitore in un'economia di mercato" di cui alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato 2016/C 262/01. Il costo della garanzia, che sarà retrocesso al Fondo dalle MIDCAP, è calcolato secondo il modello di "Pricing di mercato delle garanzie su minibond" rappresentato nell'Appendice 2.
4. Le sovvenzioni sono conformi all'art. 24 (costi di esplorazione) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

## **Articolo 16**

### **(Cumulo)**

1. L'importo complessivo degli aiuti concessi ad una "impresa unica" ai sensi del Regolamento n. 2831/2023 può essere cumulato con altri aiuti "de minimis" a valere sul medesimo Regolamento (UE) n. 2831/2023 ovvero a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino l'importo di € 300.000,00 nell'arco di tre anni. Gli aiuti di cui al presente Avviso, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2832/2023 della Commissione fino a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

## **SEZIONE V – CONTRATTO-ESECUZIONE**

## **Articolo 17**

### **(Sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale)**

Puglia Sviluppo, tenuto conto dei contenuti dell'offerta, stipula uno specifico Accordo Convenzionale con l'Arranger e con i singoli Investitori in caso di cartolarizzazione sintetica, volto a disciplinare i rapporti tra le parti, i cui principali termini e le condizioni saranno in linea con quanto previsto nell'Allegato Linee

Guida Accordo Convenzionale. Ove le previsioni dell'Accordo Convenzionale dovessero risultare in contrasto con norme inderogabili di legge, l'Accordo sarà modificato d'intesa tra le Parti. Il testo degli Accordi Convenzionali potrà essere modificato o integrato di comune accordo tra le parti in considerazione di ragioni tecnico operative.

#### **Art. 18**

##### **(Direttore dell'esecuzione del contratto - avvio dell'esecuzione delle attività)**

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato in fase successiva e, comunque, prima della stipula dell'Accordo Convenzionale.
2. L'*Arranger* è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Puglia Sviluppo per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'*Arranger* non adempia, Puglia Sviluppo ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'*Arranger*; il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'*Arranger*.
4. Nel caso l'*Arranger* intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei mezzi o degli strumenti o della documentazione fornita da Puglia Sviluppo ai fini dell'espletamento delle attività di assistenza rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'*Arranger* è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### **Art. 19**

##### **(Sospensione dell'esecuzione del contratto)**

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, per cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del progetto nominato da Puglia Sviluppo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ovvero per il caso previsto dal precedente articolo 6 ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla legge, in quanto compatibili.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'*Arranger*, compila il verbale di sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'*Arranger*. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'*Arranger* ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui sopra. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

## Art. 20

### **(Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto)**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

## **SEZIONE VI- DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 21**

#### **(Tutela dei dati personali)**

Per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto agli operatori economici di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR"). Rispetto al trattamento di detti dati si precisa quanto segue.

**Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati:** Puglia Sviluppo S.p.A., con sede in Modugno, Via delle Dalie - Zona Industriale opera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") della Società è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [rpd@pugliasviluppo.regione.puglia.it](mailto:rpd@pugliasviluppo.regione.puglia.it) ovvero scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali presso la sede suindicata.

**Finalità del trattamento e base giuridica:** in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni legate alla procedura di cui al presente Avviso. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura; il trattamento è finalizzato in particolare all'effettuazione della valutazione dei requisiti e delle offerte presentate dai gestori nonché dell'aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari, per quanto riguarda la normativa antimafia, sarà effettuato esclusivamente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del GDPR, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati dei Gestori aggiudicatari verranno acquisiti anche ai fini della stipula e dell'esecuzione dell'accordo di investimento e per la gestione dei conseguenti adempimenti contrattuali e contabili.

**Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. I dati conferiti saranno utilizzati per tutta la durata della procedura sino a che sussistano adempimenti connessi al presente Avviso e, in caso di aggiudicazione, per consentire la formalizzazione del rapporto contrattuale ed, in ogni caso, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti. Per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, i dati saranno utilizzati per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 10 anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge ed, in ogni caso, per la difesa dei diritti del Titolare.

**Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:** I dati forniti ai fini della partecipazione alla procedura potranno essere comunicati ai soggetti che concorrono alla gestione della procedura, nonché a coloro che richiedano di accedere agli atti ai sensi della Legge 241/90. In caso di aggiudicazione, alcune informazioni potranno essere trasmesse a società e/o consulenti ed altri enti terzi che prendono parte ai nostri processi interni per ottemperare a specifici obblighi

contrattuali, contabili e/o di legge; inoltre alcuni dati potranno essere comunicati alla Regione Puglia e ad altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte, nei limiti delle finalità istituzionali di detti Enti, nonché per ottemperare a specifici obblighi di legge e regolamentari. Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.

**Diritti degli interessati:** Agli operatori economici, in qualità di interessati a cui appartengono i dati, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato GDPR. È possibile in qualsiasi momento, contattare il RPD o rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati per esercitare i seguenti diritti: revocare il consenso, chiedere l'accesso ai dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all'autorità di controllo.

Nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali che si rendono necessarie per dare esecuzione alle attività oggetto dell'accordo concluso, gli Operatori aggiudicatari si impegnano sin d'ora – a mezzo del proprio personale - a trattare i dati personali, osservando quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003. Gli Operatori aggiudicatari adotteranno le modalità più idonee per garantire la corretta tenuta delle informazioni oggetto di trattamento e, pertanto: - effettueranno esclusivamente le operazioni sui dati strettamente necessarie per dare esecuzione all'accordo concluso, previa autorizzazione al trattamento per i soggetti che avranno accesso ai dati; - predisporranno ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, uso non consentito dei dati utilizzati; - avvertiranno Puglia Sviluppo di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione dell'incarico possa aver causato l'alterazione dei dati ed eventuali casi di violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza.

## **Articolo 22**

### **(Pantouflage)**

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorative o professionali presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **Articolo 23**

### **(Pubblicazione)**

Un estratto del presente Avviso sarà pubblicato sul BURP, sulla GUUE, sulla GURI, sulla BDNCP ed integralmente sul sito internet [www.pugliasviluppo.eu](http://www.pugliasviluppo.eu) e sulla Piattaforma telematica Net4market accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_pugliasviluppo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_pugliasviluppo).

**Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Andrea Antonio Vernaleone.**

## **APPENDICE 1**

### **FORMULA DI CALCOLO DELL'ESL, AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEI PREMI ESENTI DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE N. 155/02 DEL 20/06/2008**

L'Elemento di Aiuto (ESL) consiste nella differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo pagato per la misura in oggetto, nella fattispecie pari a 0 (zero).

I relativi equivalenti sovvenzioni annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e, quindi, sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo.

$$ESL = \text{importo nominale del prestito (EUR)} \times \text{costo del rischio (prassi abituale)} \times \text{vita media ponderata del prestito (anni)} \times \text{tasso di garanzia} \times \text{percentuale massima di garanzia.}$$

*Laddove:*

per importo nominale del prestito si intende valore del Minibond emesso;

per costo del rischio (prassi abituale) si intende il costo di mercato della garanzia secondo la disciplina dei premi esenti;

per tasso di garanzia si intende il tasso di copertura della tranche junior;

per percentuale massima di garanzia si intende lo spessore della tranche junior.

## APPENDICE 2

### FORMULA DI CALCOLO DEL COSTO DELLA GARANZIA PER LE MID CAP

Il costo della garanzia che sarà corrisposto dalle MID CAP è calcolato secondo il modello di “Pricing di mercato delle garanzie su minibond”.

Il calcolo del costo della garanzia sarà effettuato adottando l'importo più elevato tra quelli risultanti dall'applicazione dei due modelli seguenti:

- A) Modello standard, in linea con il “principio dell'investitore operante in una economia di mercato”, il premio annuale richiesto alle imprese è la somma di 3 componenti:
1. Expected loss;
  2. Costo opportunità del capitale;
  3. Commissioni amministrative.

*Laddove*

Expected loss = Importo minibond x tasso di garanzia x percentuale massima di garanzia x  $(1 - (1 - PD_{\text{su rating S\&P}})^{WAL})$

Costo opportunità del capitale = Importo minibond x WAL x tasso di garanzia x percentuale massima di garanzia x coefficiente disciplina vigilanza prudenziale x coefficiente portafoglio

Commissioni amministrative = Importo minibond x WAL x tasso di garanzia x percentuale massima di garanzia x 0,15%

- B) Modello alternativo che si basa sul calcolo degli indici Itraxx Europe per livello di rating. Il costo della garanzia: (indice Itraxx per livello di rating x WAL x Importo minibond x percentuale massima di garanzia x tasso di garanzia) + commissioni amministrative.

## **ALLEGATI**

Il presente documento si compone dei seguenti allegati:

**ALLEGATO A1** Settore del ciclo dei rifiuti - Attività ammissibili

**ALLEGATO A2** Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – Attività ammissibili

**ALLEGATO A3** Linee guida Accordo Convenzionale

**ALLEGATO A4** Linee guida Contratto di Pegno

## ALLEGATO A1

### Settore del ciclo dei rifiuti - Attività ammissibili

Codice Ateco 2025	Descrizione
38.11.00	Raccolta di rifiuti non pericolosi, limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, a meno che le imprese/impianti proponenti non siano titolari di un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana
38.12.00	Raccolta di rifiuti pericolosi limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, a meno che le imprese/impianti proponenti non siano titolari di un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana
38.21.11	Smantellamento di carcasse di navi per il recupero dei materiali, limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
38.21.12	Smantellamento di altre carcasse, limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
38.21.20	Recupero dei materiali da rifiuti metallici, limitatamente: - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest'ultimo recupero non sia la finalità principale dell'investimento candidato a finanziamento
38.21.30	Recupero dei materiali da rifiuti plastici, limitatamente: - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest'ultimo recupero non sia la finalità principale dell'investimento candidato a finanziamento
38.21.40	Recupero dei materiali da altri rifiuti, limitatamente: - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest'ultimo recupero non sia la finalità principale dell'investimento candidato a finanziamento
38.22.00	Recupero di energia, limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
38.23.00	Altre attività di recupero dei rifiuti, limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
38.31.00	Incenerimento senza recupero di energia, limitatamente alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie, limitatamente: - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest'ultimo recupero non sia la finalità principale dell'investimento candidato a finanziamento

## ALLEGATO A2

### Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – Attività ammissibili

Codice Ateco 2025	Descrizione
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili
10.20.01	Lavorazione di alghe
10.20.09	Altre attività di lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.31.00	Lavorazione e conservazione di patate
10.32.00	Produzione di succhi a base di frutta e ortaggi
10.39.00	Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
10.41.10	Produzione di olio di oliva
10.41.20	Produzione di altri oli vegetali
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi alimentari simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione di derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati
10.61.11	Lavorazione di frumento
10.61.19	Lavorazione di altri cereali
10.61.20	Lavorazione del riso
10.61.90	Lavorazioni di altre granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.71.10	Produzione di pane e prodotti di panetteria simili
10.71.20	Produzione di prodotti di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
10.73.01	Produzione di prodotti farinacei freschi
10.73.02	Produzione di prodotti farinacei conservati
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione di tè e di altri preparati per infusi
10.83.02	Lavorazione di caffè
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di pasti e piatti preparati a base di carne, inclusi pasti e piatti preparati a base di carne di volatili
10.85.02	Produzione di pasti e piatti preparati a base di pesce
10.85.03	Produzione di pasti e piatti preparati a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza surgelata o altrimenti conservata
10.85.05	Produzione di pasti e piatti preparati a base di pasta
10.85.09	Produzione di altri pasti e piatti preparati
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di integratori alimentari
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a.
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici
11.02.10	Produzione di vini, esclusi vini spumanti e altri vini speciali
11.02.20	Produzione di vini spumanti e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altre bevande fermentate a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.01	Produzione di bibite analcoliche
11.07.02	Produzione di acque in bottiglia

## ALLEGATO A3

### Linee guida Accordo Convenzionale

Le presenti linee guida indicano i principali termini e le condizioni che dovranno essere previsti nell'Accordo Convenzionale da sottoscrivere.

OGGETTO	DESCRIZIONE
1. Descrizione dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descrizione della struttura dell'operazione che l'Arranger sceglierà di implementare secondo quanto previsto all'Articolo 2 (<i>Valore delle premesse, finalità dell'Avviso e risorse disponibili</i>) dell'Avviso.</li> </ul>
2. Oggetto e finalità dell'Accordo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accordo Convenzionale regolante i termini e condizioni in base ai quali l'Arranger e i singoli Investitori individuati dall'Arranger (in caso di cartolarizzazione sintetica), daranno attuazione agli interventi della Regione, realizzati tramite Puglia Sviluppo S.p.A., destinati a sostenere i piani di sviluppo delle PMI e delle MIDCAP che hanno le potenzialità per emettere Minibond supportate da garanzie pubbliche, favorendo la disintermediazione del credito bancario attraverso l'utilizzo di un canale alternativo che si traduce nel ricorso al mercato di capitali.</li> <li>L'Accordo Convenzionale dovrà includere le previsioni necessarie ad assicurare il rispetto degli impegni previsti dall'Avviso da parte dell'Arranger e degli Investitori individuati.</li> </ul>
3. Termini, modalità e condizioni per il trasferimento del Cash Collateral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicazione dei termini e delle modalità con cui le risorse finanziarie saranno trasferite alla Società Veicolo o presso uno o più Investitori indicati dall'Arranger e selezionati.</li> <li>Il Cash Collateral relativo alla Garanzia di Portafoglio sarà depositato in proporzione alle porzioni di portafoglio costituite e fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 80.000.000,00.</li> <li>Ulteriori eventuali termini e condizioni volti ad assicurare il rispetto di quanto previsto dall'Articolo 6 (<i>Costruzione del portafoglio, attivazione dell'intervento di Puglia Sviluppo</i>) dell'Avviso.</li> </ul>
4. Costruzione del portafoglio di Minibond (costituzione della SPV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termini e modalità di costruzione del portafoglio secondo quanto previsto all'Articolo 6 (<i>Costruzione del portafoglio, attivazione dell'intervento di Puglia Sviluppo</i>) dell'Avviso. Indicazione del termine di costruzione del Portafoglio, dell'ammontare complessivo del Portafoglio di Minibond come somma di eventuali slot e dell'elenco delle emittenti. Indicazione di obiettivi intermedi.</li> <li>Nell'ipotesi che la struttura dell'operazione preveda l'intervento di una Società Veicolo (SPV) i Minibond saranno sottoscritti o acquistati da questa e utilizzati come attivi a garanzia delle Note emesse dalla SPV e collocate dall'Arranger presso gli Investitori selezionati. I Rapporti tra l'Arranger e la SPV dovranno essere disciplinati in apposito atto, che dovrà essere messo a conoscenza di Puglia Sviluppo. Il Rapporti devono essere tali che la SPV fornisca dei report informativi trimestrali all'Arranger.</li> <li>Qualora la progressiva costituzione del portafoglio non raggiunga gli obiettivi intermedi come indicati nell'offerta tecnica che saranno condivisi e indicati nell'Accordo Convenzionale, Puglia Sviluppo avrà la facoltà di comunicare la conclusione della fase di costruzione del portafoglio che si intenderà comunque conclusa per un importo pari all'ammontare complessivo dei Minibond effettivamente emessi fino alla data di comunicazione di conclusione del ramp up. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi del Cash Collateral e sarà disposta la eventuale restituzione delle somme non impegnate.</li> </ul>
5. Operatività dell'Arranger	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 (<i>Operatività dell'Arranger</i>) dell'Avviso, che dovrà essere disciplinato anche all'interno dell'Accordo Convenzionale, sarà previsto che l'Arranger garantisca le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) rispettare e mantenere, per tutta la durata dell'Accordo Convenzionale i Requisiti di Ammissibilità previsti all'Articolo 6 del Disciplinare di Gara (<i>Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova</i>); (</li> <li>(ii) supportare gli Emittenti durante il processo di strutturazione dell'Operazione e svolgere le attività che seguono: <ul style="list-style-type: none"> <li>definire il cronoprogramma dell'Operazione, con indicazione di tutti i soggetti coinvolti nelle singole attività;</li> <li>individuare e gestire i rapporti (o supportare le Emittenti nella gestione dei rapporti) con i vari agenti e le controparti coinvolte nel processo di emissione dei Minibond, e dell'eventuale cartolarizzazione tradizionale (Rating Agency, Payment Agent, Calculation Agent, Servicer, Monte titoli, Borsa Italiana - solo in caso di quotazione dei Minibond -, Legali dell'Arranger, Legali degli Investitori Istituzionali e Professionali);</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

- individuare le Società Emittenti insieme agli Investitori Istituzionali e Professionali nell'ambito dell'elenco delle PMI e MIDCAP selezionate da Puglia Sviluppo a seguito della Call;
- acquisire dei mandati dalle potenziali Emittenti per la strutturazione ed emissione dei relativi Minibond, secondo standard documentali di gradimento;
- supportare le Emittenti nel processo di valutazione del rischio di credito anche tramite gli Investitori individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso, incluso l'eventuale processo di ottenimento del Rating;
- supportare ciascuna Emittente nella definizione delle caratteristiche del relativo Minibond (ammontare, durata, covenants, piano d'ammortamento, calcolo della cedola, eventuali garanzie mutualistiche, ecc.), sulla base della valutazione con la medesima Emittente delle sue specificità (settore, profittabilità, piano di investimenti, ecc.) e della propensione al rischio degli Investitori;
- (iii) individuare gli Investitori;
- (iv) supportare l'emissione dei Minibond e, in caso di cartolarizzazione tradizionale, la sottoscrizione o acquisto degli stessi da parte della SPV;
- (v) gestire i rapporti tra le Emittenti, gli Investitori nell'ambito dell'Operazione.
- (vi) svolgere attività promozionali sul territorio e di pubblicità utilizzando i canali disponibili.

#### 6. Obblighi dell'Arranger

- Obblighi informativi periodici volti a identificare i termini e le condizioni per l'invio delle reportistiche che, a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno contenere:
  - (i) informazioni anagrafiche relative a ciascun destinatario finale finanziato;
  - (ii) principali dati contabili di ciascuna Società Emittente disponibili dall'ultimo bilancio certificato e reso pubblico;
  - (iii) classe di merito creditizio attribuita a ciascuna Società Emittente al momento della concessione del finanziamento,
  - (iv) condizioni economiche, espresse in termini di tasso di remunerazione applicato a ciascun Minibond;
  - (v) Minibond rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o comunque fatto, che abbia dato luogo alla loro qualificazione quale Minibond in Default, così come definito nell'Avviso;
  - (vi) ogni evento inerente all'andamento del Minibond e della relativa Società Emittente, di cui sia venuto a conoscenza (secondo le modalità stabilite nei contratti) rilevante ai fini dell'attivazione dell'intervento di protezione del rischio di credito offerto da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso le risorse del Fondo;
  - (vii) presentazione di ogni altra necessaria informazione a Puglia Sviluppo S.p.A. per quanto ragionevolmente possibile da parte dei soggetti, di volta in volta, richiesti sulla base delle informazioni a questi disponibili (secondo le modalità stabilite nei contratti).
  - (viii) Le Terze Parti che, anche sulla base dei contratti stipulati con la SPV in caso di cartolarizzazione tradizionale, saranno inoltre tenute a informare Puglia Sviluppo di ogni proposta di modifica inerente al Portafoglio.
- Obblighi fiduciari. L'Arranger deve agire nell'interesse di Puglia Sviluppo in qualità di Gestore del Fondo Minibond 2021/2027 della Regione Puglia;
- Obblighi di diligenza: l'Arranger deve usare la massima diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui all'Accordo Convenzionale;
- Gestione dei rischi: l'Arranger fa in modo che la struttura dell'operazione e la contrattualistica derivante consentano agli Investitori selezionati di applicare procedure atte a identificare, valutare e gestire i rischi associati agli investimenti nel rispetto della normativa di settore applicabile;
- Conflitto di interessi: l'Arranger deve assicurare la gestione di potenziali conflitti di interesse che possono derivare dalla implementazione dell'operazione;
- Rispetto delle leggi e dei regolamenti: L'Arranger/l'Investitore deve rispettare la Normativa Applicabile.
- Efficientamento dei costi sostenuti dalle Emittenti: l'Arranger, nella selezione dei fornitori di servizi, deve porre in essere atti e procedure finalizzati ad individuare il fornitore secondo un principio di miglior rapporto tra costo e beneficio al fine di efficientare i costi sostenuti dalle Emittenti.

7. <i>Obblighi a carico di Puglia Sviluppo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obblighi a carico di Puglia Sviluppo quali, a titolo esemplificativo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) rendere disponibile la documentazione ed i dati richiesti dall'Arranger e/o dagli Investitori, attestandone la veridicità;</li> <li>(ii) fornire la massima collaborazione all'Arranger e/o agli Investitori al fine della implementazione dell'Operazione;</li> <li>(iii) istituire un gruppo di lavoro interno (costituito da rappresentanti di Puglia Sviluppo) che collaborerà con l'Arranger e/o gli Investitori;</li> <li>(iv) promuovere con enti/soggetti gli incontri che si renderanno opportuni ai fini della implementazione dell'Operazione, anche su richiesta dell'Arranger e/o degli Investitori;</li> <li>(v) fornire il supporto finanziario del Fondo all'Operazione;</li> <li>(vi) compiere ogni altra attività che sia posta in capo ad essa ai sensi dell'Accordo Convenzionale.</li> </ul> </li> </ul>
8. <i>Verifiche e controlli</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarà previsto il diritto di Puglia Sviluppo e/o della Regione Puglia di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'Accordo convenzionale.</li> <li>• Indicazione di termini e modalità per la comunicazione di eventuali "non conformità". L'Arranger/Investitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili le suddette attività di verifica anche da parte di ulteriori autorità regionali, nazionali e comunitarie.</li> </ul>
9. <i>Costi e spese e procedure per la gestione del contributo e rendicontazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione del costo complessivo delle commissioni di strutturazione e di collocamento in percentuale di ogni euro di Minibond emesso secondo quanto previsto nell'allegato Schema di Offerta Economica.</li> </ul>
10. <i>Disciplina degli aiuti e cumulo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione della disciplina degli aiuti e determinazione dell'intensità di aiuto in relazione ai destinatari finali nella forma di PMI e MIDCAP, secondo quanto previsto dall'articolo 15 dell'Avviso (<i>Disciplina degli aiuti e determinazione dell'intensità di aiuto</i>).</li> </ul>
11. <i>Liberazione del cash collateral e Risoluzione dell'Accordo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saranno previsti i termini di svincolo del <i>Cash collateral</i> in funzione della struttura dell'operazione di portafoglio.</li> <li>• Sarà regolato il diritto di Puglia Sviluppo S.p.A. di risolvere l'Accordo Convenzionale in caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi di cui all'art. 6 dell'Avviso.</li> <li>• Sarà regolato il diritto di Puglia Sviluppo di risolvere l'Accordo convenzionale in caso di grave ritardo, grave inadempimento o gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Arranger e degli Investitori coinvolti avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sopravvenuta insussistenza dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo;</li> <li>b) mancato rispetto degli obblighi di cui alla costituzione del <i>Cash collateral</i>;</li> <li>c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione;</li> <li>d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dall'Accordo convenzionale;</li> <li>e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore di tutti o parte degli obblighi dell'Accordo convenzionale;</li> <li>f) inosservanza del Codice Etico di Puglia Sviluppo.</li> </ul> </li> </ul>
12. <i>Durata</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarà previsto che la durata dell'Accordo Convenzionale, fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, scadrà alla precedente tra (i) la data di emissione di Note in una o più soluzioni in caso di cartolarizzazione tradizionale o di costituzione del portafoglio in caso di cartolarizzazione sintetica, e (ii) il 31/12/2030, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.</li> </ul>
13. <i>Tracciabilità dei flussi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarà previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.</li> </ul>

## ALLEGATO A4

### Linee guida Contratto di Pegno

Le presenti linee guida indicano i principali termini e le condizioni che dovranno essere previsti nel Contratto di Pegno da sottoscrivere.

OGGETTO	DESCRIZIONE
1. Parti	Sottoscrizione del Contratto di Pegno tra: <ul style="list-style-type: none"><li>• Puglia Sviluppo</li><li>• Investitori/Service</li></ul>
2. Oggetto e finalità del Contratto di pegno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il contratto dovrà indicare che trattasi di interventi posti in essere dalla Regione Puglia e destinati a facilitare l'accesso delle PMI e delle MIDCAP al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti finanziari affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.;</li><li>• Nel contratto si dovrà fare specifico riferimento al "Fondo Minibond Puglia a favore delle PMI e MIDCAP", istituito con delibera della Giunta Regionale n. 1242 dell'11/08/2025, che è uno strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle prime perdite del portafoglio di Minibond;</li><li>• Il Contratto di Pegno disciplinerà i rapporti tra le parti come meglio specificate al punto 1, nei casi di sottoscrizione di operazioni di cartolarizzazione tradizionale e/o sintetica;</li><li>• Il Contratto di Pegno dovrà disciplinare la modalità di costituzione e di rilascio dello stesso in funzione della costruzione del portafoglio e delle caratteristiche dell'operazione.</li></ul>
3. Definizioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il Contratto di Pegno dovrà includere le definizioni ed il loro significato come specificati all'art. 1 (<i>Definizioni</i>) dell'Avviso e da altre definizioni richieste dalla declinazione dell'operazione.</li><li>• Oltre a quanto previsto al precedente punto, ai fini del contratto di pegno <i>de quo</i>, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:<ul style="list-style-type: none"><li>- "Minibond in Default": indica un Minibond per il quale sussistono i presupposti per la qualificazione della relativa "esposizione deteriorata" ai sensi della Circolare di Banca D'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 ("Matrice dei Conti");</li><li>- "Minibond in Ritardo" indica un Minibond rispetto al quale sussista un ritardo nel pagamento di capitale e/o interessi per più di 7 giorni lavorativi.</li></ul></li></ul>
4. Costituzione del Pegno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicazione dei Minibond garantiti e conseguente costituzione del Pegno anche in ragione della costruzione del portafoglio;</li><li>• Il Cash Collateral relativo alla garanzia di portafoglio sarà depositato in proporzione alle porzioni di portafoglio costituite e fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 80.000.000,00;</li><li>• Indicazione delle modalità e termini di costituzione del Pegno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e/o del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, in favore degli Investitori.</li><li>• Puglia Sviluppo non potrà in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del contratto di pegno fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte degli Investitori;</li><li>• Il pegno costituito è indivisibile ex art. 2799 del codice civile.</li></ul>
5. Interessi sul Cash Collateral	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art 16 (<i>Requisiti per la partecipazione</i>), dell'art. 2 (<i>Valore delle premesse, finalità dell'Avviso e risorse disponibili</i>) e dell'art 5 (<i>Garanzia di portafoglio</i>) dell'Avviso:</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Gli Investitori individuati dall'Arranger si impegnano a rendere disponibile un conto corrente remunerato a un tasso di mercato per la clientela primaria, sul quale sarà depositato il Cash Collateral a garanzia delle prime perdite del portafoglio. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione.</li> <li>ii) il pegno non si estende agli interessi sul Cash Collateral di volta in volta accreditato sul Conto del Cash Collateral, in espressa deroga alle previsioni di cui all'articolo 2791 del codice civile, i quali saranno quindi di pertinenza del Fondo e, di volta in volta, dovuti alla stessa con le modalità e tempi convenuti tra le Parti.</li> </ul>
6. Garanzia di portafoglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puglia Sviluppo interviene con una garanzia limitata di portafoglio che fornisce una copertura del rischio delle prime perdite del portafoglio di Minibond;</li> <li>• La Percentuale Massima di Garanzia alla data di emissione non supererà il 25% dell'esposizione al rischio a livello di portafoglio;</li> <li>• Il Cash Collateral sarà depositato, in proporzione alle porzioni di portafoglio costituite, secondo le modalità di cui all'Accordo Convenzionale;</li> <li>• Il Tasso di Garanzia per le PMI e MIDCAP è pari al 100%.</li> </ul>
7. Escussione del pegno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarà previsto che il pegno potrà essere escusso pro tanto dagli Investitori con riferimento a ciascun Minibond, a seguito di un inadempimento da parte di una o più Società Emittenti e successivamente alla classificazione del Minibond quale "Minibond in Default" o "Minibond in Ritardo".</li> <li>• L'escussione pro tanto del pegno sarà effettuata previo invio a Puglia Sviluppo di una Comunicazione di Escussione che dia evidenza e dettaglio dell'Obbligazione Garantita inadempita e della relativa Società Emittente inadempiente.</li> <li>• In caso di Minibond in Default, l'escussione del pegno si attuerà prelevando dal Cash Collateral costituito, un importo corrispondente al 100% della perdita stimata per ciascun Minibond in Default e/o Minibond in Ritardo sia in via provvisoria che in via definitiva.</li> <li>• Gli Investitori accrediteranno o addebiteranno ulteriormente il Cash Collateral, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della perdita;</li> <li>• Gli Investitori procederanno all'escussione del pegno al ricorrere dei presupposti, prelevando dal conto del Cash Collateral l'importo dell'obbligazione garantita rimasta inadempita dalla relativa società, ovvero il minor importo ancora presente sul conto di Cash Collateral non ancora utilizzato ai sensi del contratto;</li> <li>• Successivamente ai prelievi di cui sopra, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, gli Investitori dovranno pervenire al definitivo computo di una perdita, cristallizzando l'importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del Cash Collateral in relazione al Minibond in default interessato;</li> <li>• Il pegno potrà essere escusso anche parzialmente e in più soluzioni; a fronte di ciascuna escussione parziale, il pegno continuerà comunque a gravare sulla porzione di Cash Collateral che residua.</li> </ul>
8. Procedure di recupero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermo restando quanto previsto all'art. 14 (<i>Recupero crediti</i>) dell'Avviso, nell'ipotesi di "Minibond in Ritardo" o di "Minibond in Default, gli Investitori dovranno adottare tutte le azioni necessarie per il recupero del credito secondo le proprie procedure ordinarie, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, notificando alle relative Società Emittenti apposito atto di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 del codice civile. Gli eventuali importi recuperati saranno utilizzati per far fronte a somme che siano ancora dovute e non pagate dalla relativa Società Emittente fino a concorrenza delle stesse e, per l'eccesso, per ricostituire il Cash Collateral;</li> <li>• Qualora, in seguito al verificarsi di un inadempimento da parte di una Società Emittente, la stessa dovesse rimediare integralmente o parzialmente al proprio</li> </ul>

---

inadempimento ed effettuare pagamenti, tali recuperi saranno utilizzati per far fronte a somme che siano ancora dovute e non pagate dalla relativa Società Emittente fino a concorrenza delle stesse e, per l'eccesso, per ricostituire il Cash Collateral, nei limiti di quanto prelevato dal Conto del Cash Collateral per far fronte al relativo inadempimento, dandone pronta comunicazione a Puglia Sviluppo;

- Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, Puglia Sviluppo mantiene, comunque, il diritto di surrogarsi nelle azioni di recupero, anche in caso di inerzia da parte degli Investitori.
- Si intenderà non tempestivo l'avvio delle azioni di recupero da parte degli Investitori, anche in caso di inerzia, decorsi 60 Giorni Lavorativi dal verificarsi dell'evento di inadempimento da parte della relativa Società Emittente;

---

*9. Impegni degli Investitori*

- Fermo restando quanto previsto dalla Disciplina del Fondo, ciascun Investitore, si impegnerà verso Puglia Sviluppo a:
  - (i) procedere all'escussione del pegno esclusivamente nel rispetto delle procedure contrattualmente convenute;
  - (ii) informare prontamente Puglia Sviluppo di ciascun addebito o accredito del Cash Collateral nelle modalità concordate tra le Parti;
  - (iv) in caso di "Minibond in Default", a condurre tutte le procedure di recupero necessarie nell'interesse o per conto di Puglia Sviluppo seguendo le disposizioni di cui all'articolo 14 (*Recupero crediti*) dell'Avviso ed al punto 8 del presente documento;
  - (v) comunicare qualsiasi altra informazione che possa essere utile per l'esecuzione del Contratto;
  - (vi) non realizzare ulteriori operazioni di cartolarizzazione dei crediti, senza il preventivo consenso scritto di Puglia Sviluppo, laddove vi siano importi dovuti a Puglia Sviluppo ai sensi del Contratto di Pegno;
  - (vii) senza pregiudizio per gli obblighi in capo agli Investitori relativi alle azioni di recupero del credito, successivamente al rimborso integrale o cancellazione dei Titoli, gli Investitori si impegnano a far pervenire a Puglia Sviluppo tutta la documentazione in suo possesso relativa alle Obbligazioni Garantite inadempite onde consentirle l'esercizio dei diritti di surroga.

---

*10. Ulteriori impegni degli Investitori*

- Gli Investitori, sulla scorta delle modalità che verranno definite tra le Parti, dovranno:
  - (i) informare Puglia Sviluppo della volontà di iniziare un procedimento di escussione mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione;
  - (ii) informare Puglia Sviluppo di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del Cash Collateral mediante l'invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito;
  - (iii) informare Puglia Sviluppo del definitivo computo di ciascuna Perdita mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione;
  - (iv) comunicare a Puglia Sviluppo gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti;
  - (v) promuovere, anche nell'interesse di Puglia Sviluppo, ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti, per il recupero dei crediti derivanti dal finanziamento in relazione al quale è stato escusso il Cash Collateral;
  - (vi) comunicare a Puglia Sviluppo le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero, anche in nome e/o per conto di Puglia Sviluppo;
  - (vii) comunicare a Puglia Sviluppo qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l'esecuzione del contratto;
  - (viii) in caso di surroga di Puglia Sviluppo nei diritti vantati dagli Investitori nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Puglia Sviluppo:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. la documentazione relativa al Minibond in Default;</li> <li>b. aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei Minibond in Default, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime.</li> </ul>
11. <i>Efficacia del pegno</i>	14. Il pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, ovvero fino al completamento o alla rinuncia da parte degli Investitori e di Puglia Sviluppo delle procedure di recupero di cui al punto 8.
12. <i>Obblighi di Informativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Gli Investitori si impegnano a fornire a Puglia Sviluppo: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) le informazioni anagrafiche relative a ciascuna Società Emittente;</li> <li>(ii) ciascun Minibond rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o comunque fatto, che abbia dato luogo alla sua qualificazione quale Minibond in Ritardo o Minibond in Default;</li> <li>(iii) ogni evento di cui sia venuto a conoscenza inerente all'andamento di ciascun Minibond e della relativa Società Emittente, rilevante ai fini dell'escussione del Cash Collateral.</li> </ul> </li> </ul>
13. <i>Liberazione del Cash Collateral</i>	Saranno previsti i termini di svincolo del <i>Cash Collateral</i> in funzione della struttura dell'operazione di portafoglio.